

Gazzetta ufficiale

C 165

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
24 giugno 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Consiglio

2010/C 165/01	Risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2010, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro	1
---------------	---	---

III *Atti preparatori*

INIZIATIVE DEGLI STATI MEMBRI

2010/C 165/02	Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa all'ordine europeo di indagine penale	22
---------------	---	----

IT

Prezzo:
3 EUR

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro

(2010/C 165/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia in connessione, *mutatis mutandis*, con la cooperazione internazionale di altro tipo come stabilito nel titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) Il 21 giugno 1999, il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violazione e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio ⁽¹⁾.
- (3) Tale risoluzione è stata dapprima sostituita dalla risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, e successivamente dalla risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006 concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro ⁽²⁾.
- (4) La risoluzione attuale propone che vengano presentate modifiche del manuale in base alle esperienze più recenti.

- (5) Tenuto conto delle esperienze acquisite negli anni scorsi, quali il campionato mondiale 2006 e il campionato europeo di calcio del 2008, e della valutazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia in occasione di tali tornei effettuata dagli esperti, come pure della cooperazione su larga scala nel contesto generale delle partite internazionali e di campionato in Europa, nonché di sviluppi ed esperienze paragonabili in relazione ad altri eventi sportivi di dimensione internazionale, si è riveduto e aggiornato il manuale allegato alla succitata risoluzione del 4 dicembre 2006.
- (6) Le modifiche contenute nel manuale aggiornato in allegato lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra le differenti autorità e i servizi vari dello Stato membro interessato, e l'esercizio dei poteri della Commissione che le derivano dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

- (1) Il Consiglio chiede agli Stati membri di continuare a rafforzare ulteriormente la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio (e, se del caso, altri eventi sportivi) di dimensione internazionale.
- (2) A tal fine, il manuale aggiornato in allegato fornisce esempi di metodi di lavoro fortemente raccomandati che dovrebbero essere messi a disposizione della polizia.
- (3) La presente risoluzione sostituisce la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membroCapitolo Contenuto del manuale**Introduzione - Principi di base**

1. Gestione delle informazioni da parte della polizia
2. Preparativi della polizia collegati all'evento
3. Cooperazione tra forze di polizia durante l'evento
4. Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore
5. Cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto
6. Cooperazione tra polizia e tifosi
7. Strategia in materia di comunicazione e media
8. Riunione di esperti di calcio a livello di UE
9. Elenco dei pertinenti documenti in materia di sicurezza alle partite di calcio

Appendici

1. Valutazione dinamica dei rischi & gestione della folla
2. Calendario per la richiesta di prodotti e servizi Europol
3. Specifiche e modello di giubbotti identificativi della polizia
4. Categorizzazione dei tifosi di calcio

INTRODUZIONE — PRINCIPI DI BASE

Scopo del presente documento è aumentare la sicurezza di persone e cose alle partite di calcio di dimensione internazionale e in particolare ottimizzare l'efficienza della cooperazione internazionale tra forze di polizia.

Il contenuto, se del caso, può inoltre applicarsi ad altri eventi sportivi di dimensione internazionale.

Il contenuto lascia impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare le competenze e le responsabilità delle varie agenzie nell'ambito di ciascuno Stato membro.

Sebbene il presente documento si incentri principalmente sulla cooperazione internazionale tra forze di polizia, in vista del carattere pluriagenzia della gestione dello sport del calcio (e di altri eventi sportivi), vi sono riferimenti all'interazione della polizia con altri partner principali come l'organizzatore dell'evento.

La cooperazione internazionale di polizia e il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle partite di calcio devono ispirarsi ai principi di legalità e proporzionalità. Esempi di buone prassi sono elencati in dettaglio all'Appendice 1.

Mentre l'autorità competente dello Stato membro organizzatore è responsabile di offrire un evento sicuro, le autorità degli Stati partecipanti, confinanti e di transito hanno la responsabilità di prestare assistenza se richiesto.

È necessario che il presente documento sia ampiamente diffuso e applicato in ciascuno Stato membro e in altri paesi europei e non europei al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e garantire un'efficace cooperazione internazionale di polizia.

CAPITOLO 1**Gestione delle informazioni da parte della polizia**

SEZIONE 1

Criteria che possono essere soddisfatti in ordine alla gestione delle informazioni

I. INTRODUZIONE

Lo scambio tempestivo di informazioni accurate è della massima importanza per aumentare la sicurezza e prevenire la violenza e i disordini connessi ad eventi calcistici.

Conformemente alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio ciascuno Stato membro deve istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) che opera come unico punto centrale di contatto per lo scambio di informazioni pertinenti sulle partite di calcio di dimensione internazionale e per lo sviluppo della cooperazione internazionale di polizia riguardo alle partite di calcio.

Qualora vi sia un contatto diretto tra polizia del paese organizzatore e del paese ospite, qualsiasi informazione scambiata sarà condivisa simultaneamente con i pertinenti PNIC. Tale contatto non pregiudica il ruolo fondamentale svolto dal PNIC nel garantire la qualità delle informazioni e una più ampia diffusione ad altri partner e autorità pertinenti.

Le relazioni tra il PNIC e le autorità nazionali competenti sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

Conformemente alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio, ciascuno Stato membro provvede affinché:

- il PNIC sia in grado di assolvere con efficacia e a un livello soddisfacente i propri compiti;
- il PNIC sia dotato dei mezzi materiali necessari a svolgere con efficienza e celerità i compiti assegnatigli;
- il personale del PNIC sia formato e attrezzato per rappresentare una fonte nazionale di competenze in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico negli eventi calcistici e alle relative questioni di sicurezza.

I PNIC operano su base paritetica.

II. COMPITI DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Il PNIC sostiene le autorità nazionali competenti. In base a informazioni analizzate e valutate, sono trasmesse a dette autorità le necessarie proposte o raccomandazioni per prestare assistenza nello sviluppo di una politica pluriagenzia su problematiche connesse al gioco del calcio.

Il PNIC assicura un sostegno alla polizia locale in occasione di partite di calcio nazionali o internazionali.

A beneficio dei PNIC di altri paesi, ciascun PNIC mantiene un'analisi dei rischi aggiornata⁽¹⁾ relativa ai propri club e alla propria squadra nazionale. L'analisi dei rischi è generalmente condivisa con altri PNIC che utilizzano i formulari disponibili sul sito web dei PNIC (www.nfip.eu)⁽²⁾.

Ciascun PNIC ha accesso alle relative banche dati nazionali della polizia. Lo scambio di informazioni personali è soggetto al diritto nazionale e internazionale applicabile, soprattutto alla decisione di Prüm del Consiglio⁽³⁾ o ad accordi binazionali o multilaterali.

Il PNIC assicura che tutte le informazioni siano soggette al controllo di qualità per quanto riguarda il contenuto.

⁽¹⁾ Analisi dei rischi significa sviluppare un profilo dei tifosi nazionali e di club, inclusi i gruppi a rischio e il modo in cui questi si relazionano ad altri tifosi nazionali e all'estero compresi i gruppi di popolazione locale e le circostanze che possono aumentare il rischio potenziale (compresa l'interazione tra polizia e steward addetti alla sicurezza negli stadi).

⁽²⁾ Il sito dei PNIC è estremamente sicuro ad uso esclusivo degli stessi PNIC e contiene informazioni relative alle partite di calcio di dimensione internazionale (per esempio panoramica dei club, relazioni prima e dopo la partita).

⁽³⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 — «*sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera*» (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

Il PNIC può se del caso estendere questo scambio di informazioni ad altre agenzie che contribuiscono alla sicurezza.

Tutte le informazioni sono scambiate utilizzando gli appositi formulari disponibili sul sito web dei PNIC.

III. SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI POLIZIA

1. Tipi di informazioni

Si può distinguere tra informazioni generali e informazioni personali. Per «evento» si intende una determinata partita o un determinato torneo di calcio in tutti i suoi aspetti.

a) Informazioni generali

Le informazioni generali possono essere suddivise in tre categorie:

- informazioni strategiche: i dati che descrivono l'evento in tutte le sue dimensioni con particolare attenzione ai rischi per la sicurezza associati all'evento stesso;
- informazioni operative: i dati che consentono di effettuare un'analisi collegata all'evento dei rischi potenziali;
- informazioni tattiche: i dati che aiutano i responsabili operativi a intervenire in modo adeguato nelle questioni relative alla sicurezza durante l'evento.

b) Informazioni personali

Per informazioni personali si intendono, in questo contesto, le informazioni relative a individui che si ritiene costituiscano un rischio potenziale per la sicurezza pubblica nel quadro dell'evento. Queste possono includere individui che in precedenza abbiano provocato o contribuito a provocare violenze o disordini in relazione a partite di calcio.

2. Svolgimento cronologico dello scambio di informazioni

Si possono distinguere tre fasi: prima, durante e dopo l'evento. Non sempre queste tre fasi sono distinte in modo netto.

a) Compiti del PNIC del paese organizzatore

1. Prima dell'evento

Sul piano strategico il fabbisogno in materia di informazioni è trasmesso al PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza. Tale fabbisogno include:

- un'analisi dei rischi relativa ai tifosi della squadra in trasferta;
- altre informazioni pertinenti concernenti la sicurezza dell'evento, per esempio dettagli sul viaggio dei tifosi e minacce politiche o di altro tipo.

Il PNIC del paese organizzatore diffonde informazioni sulla legislazione applicabile e sulla politica delle autorità (per esempio politica in materia di bevande alcoliche), sull'organizzazione dell'evento e sul personale principalmente addetto alla sicurezza.

Tutte le informazioni pertinenti sono messe a disposizione degli altri PNIC interessati e inserite nel sito web dei PNIC tramite gli appositi formulari.

Sul piano operativo, si chiede al PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza di fornire informazioni tempestive e accurate in merito agli spostamenti dei tifosi «a rischio» e di quelli non a rischio, della squadra partecipante (qualora vi sia una minaccia), nonché alla vendita dei biglietti, compresa ogni altra informazione pertinente.

Il PNIC del paese organizzatore fornisce in particolare al PNIC del paese o dei paesi che prestano assistenza informazioni sull'integrazione della delegazione di polizia ospite nell'operazione di polizia nel paese organizzatore e informazioni sui tifosi in trasferta, ecc.

2. Durante l'evento

Sul piano operativo, il PNIC del paese organizzatore può chiedere conferma delle informazioni precedentemente fornite, nonché chiedere un'analisi dei rischi aggiornata. Qualora fosse previsto un sistema di distacco di ufficiali di collegamento, la richiesta è trasmessa agli stessi, che vi danno seguito.

Sul piano tattico il PNIC del paese organizzatore dà un feedback sull'accuratezza delle informazioni fornite.

Sono inoltre fornite al PNIC del paese di origine e dei paesi di transito interessati informazioni generali in merito all'eventuale rientro di tifosi, compresi quelli che sono stati respinti e/o espulsi.

3. Dopo l'evento

Tramite gli appositi formulari sul sito web dei PNIC, il PNIC del paese organizzatore fornisce ai PNIC che prestano assistenza informazioni:

- concernenti il comportamento dei tifosi in modo che i PNIC del paese/club di cui sono sostenitori e/o dove risiedono possa aggiornare l'analisi dei rischi;
- concernenti la descrizione di eventuali incidenti. Le informazioni concernenti gli arresti o le sanzioni sono scambiate conformemente al diritto nazionale e internazionale;
- sulla validità operativa delle informazioni fornite e sul sostegno della o delle delegazioni di polizia ospiti (v. capitolo 2).

b) Compiti del PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza

1. Prima dell'evento

Il PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza risponde alla richiesta di informazioni del PNIC del paese organizzatore e di propria iniziativa fornisce tutte le informazioni pertinenti agli altri PNIC interessati.

2. Durante l'evento

Sono aggiornate le informazioni fornite e sono seguiti gli spostamenti e il soggiorno dei tifosi. Sono inoltre fornite al PNIC del paese organizzatore o altri PNIC interessati informazioni utili concernenti incidenti collegati all'evento nel paese di origine durante le partite o i tornei

3. Dopo l'evento

Sulla base delle informazioni fornite dal PNIC del paese organizzatore e dalla delegazione di polizia ospite è aggiornata l'analisi dei rischi (v. capitolo 2).

E' effettuata una valutazione concernente lo scambio di informazioni e l'attività della delegazione di polizia ospite.

SEZIONE 2

Ulteriore orientamenti sui compiti dei PNIC

Sul piano nazionale il PNIC coordina lo scambio di informazioni inerenti alle partite di calcio e, se del caso, coordina e organizza la formazione e le attività degli operatori di intelligence e/o degli «osservatori».

Il PNIC è il canale per lo scambio di informazioni con i paesi non appartenenti all'UE. Se questi paesi non dispongono di un PNIC è opportuno chiedere agli stessi di indicare un unico punto di contatto centrale. I dettagli dei contatti dovrebbero essere trasmessi agli altri PNIC e inseriti nel sito web dei PNIC.

Sul piano nazionale il PNIC agisce come centro di conoscenza. In aggiunta alla polizia, il PNIC in veste di centro di conoscenza può avvalersi anche del contributo di funzionari dell'amministrazione pubblica e di rappresentanti del mondo accademico.

Il PNIC può concludere un accordo bilaterale formale con una terza parte concernente lo scambio di talune informazioni conformemente alla propria legislazione nazionale. Queste informazioni non sono ulteriormente condivise senza il consenso dell'originatore.

Per i tornei, il PNIC del paese organizzatore comunica con il PNIC del paese/dei paesi che prestano assistenza tramite l'ufficiale di collegamento nazionale designato, se nominato.

In occasione di una partita singola il PNIC del paese organizzatore comunica con il PNIC del paese che presta assistenza tramite l'ufficiale di collegamento designato o il coordinatore delle operazioni del paese.

In relazione a materie come antiterrorismo e forme gravi di criminalità organizzata, il PNIC del paese organizzatore o la competente agenzia di polizia comunicano tramite l'eventuale rete esistente o gli ufficiali di collegamento specialistici nominati a tal fine.

Europol può, conformemente al suo mandato, svolgere un importante ruolo nel sostenere le autorità competenti dei paesi che organizzano grandi eventi calcistici internazionali, fornendo su richiesta pertinenti informazioni e analisi, nonché valutazioni generali delle minacce su forme gravi di criminalità organizzata e terrorismo. Per agevolare lo scambio di informazioni, l'ufficiale di collegamento di Europol (UCE) può inoltre essere presente in loco durante l'evento⁽¹⁾.

Qualora esista un centro locale di informazioni calcistiche, questo coopera con il PNIC. Il centro locale di informazioni e il PNIC si tengono reciprocamente informati. In detto scambio di informazioni si tiene conto delle informazioni trasmesse dalla delegazione di polizia ospite.

CAPITOLO 2

Preparativi della polizia collegati all'evento

Delegazioni di polizia ospiti

Preparativi efficaci da parte della polizia del paese organizzatore in vista dell'evento saranno sostenuti da un ampio scambio di informazioni, secondo i principi enunciati nel capitolo 1 del presente manuale.

Dopo essersi consultato in modo approfondito con la polizia del suo paese, il PNIC del paese organizzatore dovrebbe invitare una delegazione di polizia ospite dei paesi che possono apportare valore aggiunto. Questo valore aggiunto dovrebbe essere considerato alla luce di una serie di fattori, quali l'esperienza professionale nel gestire i comportamenti dei tifosi in trasferta, compresi quelli «a rischio» e la facoltà di fornire alla polizia del paese organizzatore informazioni destinate a ridurre al minimo i rischi per l'ordine pubblico.

Il PNIC del paese organizzatore può anche invitare operatori di polizia che cercano di acquisire esperienze come membri di delegazioni di polizia ospiti, consentendo loro di apportare valore aggiunto in occasione di partite di calcio in cui saranno coinvolti in futuro i loro tifosi.

In conformità della decisione 2002/348/GAI, per le partite di calcio internazionali singole l'invito formale a una delegazione di polizia ospite è trasmesso tramite il PNIC del paese organizzatore che consulterà la polizia interessata. In considerazione degli obiettivi specifici della cooperazione, l'invito dovrebbe indicare la composizione della delegazione e chiarire i ruoli e le responsabilità delle persone che la compongono. Dovrebbe anche precisare la durata prevista della sua permanenza nel paese organizzatore.

Per i tornei internazionali e le partite singole (qualora un PNIC lo richieda) l'invito formale a una delegazione di polizia ospite deve essere emanato dal ministero responsabile del paese organizzatore, su parere del PNIC di tale paese, e può essere soggetto a un accordo intergovernativo.

⁽¹⁾ V. Appendice 2 per i dettagli sul calendario per la richiesta di prodotti e servizi Europol.

Se una delegazione di polizia ospite non è invitata dal PNIC organizzatore, il PNIC del paese d'invio può, se lo ritiene appropriato, presentare al PNIC organizzatore una proposta proattiva di inviare una delegazione. Se il PNIC del paese organizzatore non accetta la proposta, qualsiasi delegazione di polizia che ciò nonostante si trasferisca, agisce in veste non ufficiale al di fuori dell'ambito di applicazione del presente manuale.

Le modalità specifiche (per es. poteri di polizia, attrezzature, divise ecc.) riguardanti la delegazione di polizia ospite saranno convenute tramite negoziato tra i rispettivi PNIC, previa consultazione con la polizia locale per la partita singola. Se non esiste un accordo governativo tra due paesi, queste modalità devono essere adottate in conformità dell'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio⁽¹⁾; è applicabile la legge nazionale.

La delegazione ospite non deve superare il numero di membri concordato dal PNIC organizzatore e deve rispettare il comando e il dispositivo di controllo della polizia dello Stato organizzatore. Se non rispetta i termini dell'accordo, il suo intervento esula dall'ambito di applicazione del presente manuale nonché dalle decisioni del Consiglio dell'UE e dai trattati applicabili.

L'invito particolareggiato a prestare sostegno dovrà essere concordato tra i PNIC interessati con notevole anticipo rispetto a un torneo o a una partita singola per dare alla delegazione di polizia ospite un tempo di preparazione sufficiente. A tale riguardo, l'invito a prestare assistenza dovrebbe essere presentato quanto prima una volta resa nota la data della partita.

Il tempo di preparazione per la delegazione di polizia ospite sarà, per una partita singola di dimensione internazionale, di almeno 3 settimane. Se lo svolgimento di una partita è reso noto con meno di tre settimane di anticipo (per esempio nelle ultime fasi di una competizione tra club o a causa di un maggiore livello di rischio) l'invito deve essere trasmesso immediatamente. Per i tornei internazionali il tempo di preparazione per la delegazione di polizia ospite è di almeno 16 settimane.

Disposizioni finanziarie

Per ogni evento il paese organizzatore sosterrà le spese per l'alloggio, il vitto (o il soggiorno) e le altre strutture messe a disposizione a livello locale, mentre il paese ospite pagherà il viaggio e la retribuzione dei membri della delegazione. In via eccezionale i rispettivi PNIC possono concordare modalità alternative. Queste modalità devono essere precisate nel protocollo per l'intervento di delegazioni di polizia ospiti, disponibile sul sito del PNIC.

Organizzazione delle responsabilità di polizia

La polizia del paese organizzatore dovrà dare ai membri più importanti della delegazione di polizia ospite la possibilità di essere informati in merito all'organizzazione delle azioni di polizia nel paese organizzatore e/o nella o nelle città in cui si disputa la partita e all'ubicazione dello stadio, nonché di entrare in contatto con i comandanti responsabili delle operazioni nelle suddette città nel giorno o nei giorni della partita.

- per i tornei internazionali, ciò dovrebbe avvenire almeno un mese prima del loro inizio (per esempio ospitando workshop o seminari per i membri più importanti delle delegazioni di polizia ospiti).
- per partite singole di dimensione internazionale ciò avverrà in uno dei giorni che precedono la partita.

Accompagnamento delle delegazioni di polizia ospiti

Assicurare la sicurezza di tutti i membri di una delegazione di polizia ospite è un aspetto fondamentale che deve rispecchiarsi in tutte le valutazioni di rischio della polizia ospite e di quella del paese organizzatore riguardanti l'intervento di polizia.

I membri di una delegazione di polizia, in particolare l'ufficiale di collegamento, il coordinatore delle operazioni e gli operatori di polizia con mansioni esecutive (vedi infra) dovrebbero lavorare a fianco degli operatori di polizia locali (detti «ciceroni») che dovrebbero essi stessi essere operatori di polizia in servizio, preferibilmente con esperienza di operazioni di polizia in occasione di partite di calcio nella propria città o nel proprio paese, compresa la conoscenza del posto in cui si disputa la partita e delle potenziali zone a rischio.

I Ciceroni:

- devono essere associati all'operazione di polizia nazionale / locale e avere la capacità di riferire informazioni che consentano ai comandanti di polizia operativi di prendere decisioni determinanti.
- devono conoscere la loro organizzazione di polizia, compresi i processi e la struttura di comando;

⁽¹⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

- non devono essere incaricati di sorvegliare i propri tifosi a rischio mentre sono impegnati ad accompagnare i membri di una delegazione di polizia ospite.
- dovrebbero ricevere istruzioni particolareggiate sull'organizzazione dell'operazione di polizia, le loro responsabilità e sui compiti previsti per membri della delegazione di polizia ospite.
- saranno responsabili per la sicurezza delle delegazione di polizia ospite e forniranno un canale di comunicazione con la polizia del paese organizzatore;
- dovrebbero accompagnare la delegazione di polizia ospite per tutta la durata dell'operazione. ciò contribuirà a sviluppare relazioni di lavoro fattive;
- collaborano con la delegazione di polizia ospite utilizzando una lingua comune concordata in precedenza.

Composizione e compiti della delegazione di polizia ospite

La delegazione di polizia ospite deve essere composta in modo da essere in grado di sostenere l'operazione di polizia nel paese organizzatore, per esempio:

1. Effettuando e comunicando alla polizia del paese organizzatore una valutazione dinamica dei rischi (vedasi Appendice 1);
2. Comunicando e interagendo con i tifosi in trasferta;
3. Se la legge nazionale del paese organizzatore lo permette e fatto salvo l'accordo del paese organizzatore, raccogliendo informazioni ed elementi di prova a nome della polizia del paese organizzatore o per i suoi propri fini.

In funzione della natura esatta del sostegno che deve essere fornito, la delegazione potrebbe essere così composta:

1. un **capo delegazione**, responsabile sotto il profilo funzionale e gerarchico della delegazione ospite
2. un **ufficiale di collegamento** (o più di uno se concordato dai rispettivi PNIC), responsabile in particolare per lo scambio di informazioni tra il suo paese e il paese ospitante;
3. un **coordinatore operativo** responsabile per il coordinamento dei lavori degli operatori di polizia ospiti;
4. **operatori di polizia con mansioni esecutive** (in borghese o in uniforme) incaricati dell'osservazione, del collegamento con i tifosi o di attività di scorta nonché altre mansioni;
5. un **portavoce/addetto stampa**. Il capo della delegazione di polizia ospite può, ove lo si ritenga appropriato, agire come portavoce e/o disporre di un proprio addetto stampa.

Compiti chiave:

Ufficiale di collegamento e/o coordinatore delle operazioni

Le designazione di un ufficiale di collegamento e/o di un coordinatore delle operazioni deve permettere un efficace scambio di informazioni tra le autorità del paese della squadra in trasferta e del paese che organizza una singola partita o un torneo di calcio.

Le due mansioni possono essere svolte dalla stessa persona. Spetta alla polizia organizzatrice e a quella ospite decidere se questa soluzione sia appropriata, decisione da concordare caso per caso prima dell'intervento nel paese organizzatore.

L'ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni deve, come requisito minimo, disporre di:

- una buona conoscenza pratica del presente manuale;

- comprensione dei processi richiesti per facilitare lo scambio internazionale di informazioni;
- capacità di rappresentare efficacemente il suo paese e il suo ruolo nelle funzioni di collegamento con i servizi di polizia del paese organizzatore (ossia, dar prova di diplomazia, essere sicuro di sé, indipendente e in grado di comunicare in un linguaggio comune concordato in precedenza);
- conoscenze di base sulla situazione per quanto riguarda la violenza /i disordini collegati al calcio nel suo paese.

I compiti principali di un ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni possono essere così riassunti:

- raccogliere e trasferire informazioni/intelligence tra la sua delegazione e la polizia locale/del paese organizzatore;
- assicurare l'intervento efficace dei suoi operatori di polizia con mansioni esecutive (in uniforme o in borghese) per svolgere un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'operazione di polizia per l'evento.
- fornire consulenza tempestiva e accurata al comandante della polizia locale/del paese organizzatore.

Durante i tornei internazionali l'ufficiale di collegamento è in linea di massima basato in un centro (eventualmente binazionale) di coordinamento delle informazioni di polizia, mentre il coordinatore delle operazioni può essere basato in un centro di informazione locale nella zona in cui si disputa la partita. Per partite singole possono essere basati presso il PNIC del paese organizzatore o in un altro luogo appropriato.

Per una partita singola l'ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni collaborerà strettamente con la polizia della città organizzatrice.

La polizia dello Stato organizzatore offre agli ufficiali di collegamento/ai coordinatori delle operazioni l'accesso alle attrezzature tecniche pertinenti, affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni.

Operatori di polizia con mansioni esecutive

Un intervento equilibrato di operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive, in uniforme o in borghese (noti come «osservatori») può:

- essere utilizzato dalla polizia del paese organizzatore come mezzo per interagire con i tifosi in trasferta per prestare assistenza nella gestione della folla;
- aiutare a ridurre l'anonimità dei tifosi a rischio nella folla e la loro capacità di istigare e/o partecipare ad atti di violenza o disordine senza ulteriori conseguenze;

Gli operatori dovrebbero avere esperienza nel mantenimento dell'ordine in occasione di partite di calcio nel proprio paese.

Dovranno:

- disporre delle capacità e dell'esperienza nel comunicare efficacemente (se del caso) al fine di influenzare il comportamento dei tifosi; e/o
- essere specialisti in materia di comportamento dei loro tifosi e di rischi cui tale comportamento può dar luogo; nonché
- essere in grado di comunicare efficacemente, durante l'evento, ai comandanti di polizia del paese organizzatore, tramite il rispettivo ufficiale di collegamento/coordinatore operativo, informazioni sul tipo di rischio che i tifosi potrebbero porre in qualsiasi momento e luogo.

I membri delle delegazioni di polizia ospiti devono poter comunicare elementi sia positivi che negativi sulla loro squadra / sui tifosi nazionali, consentendo in tal modo ai comandanti di polizia del paese organizzatore di prendere decisioni equilibrate sulla necessità di intervenire o di agevolare un comportamento legittimo dei tifosi.

Importa sottolineare in questa sede che il ruolo primario degli operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive è di natura consultiva e non operativa o decisionale.

Previo accordo del paese organizzatore, gli operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive possono intervenire altresì per raccogliere intelligence / elementi di prova avvalendosi delle attrezzature ammesse all'uso dalla polizia del paese organizzatore o ai fini repressivi nel rispettivo paese.

CAPITOLO 3

Cooperazione tra forze di polizia durante l'evento

Occorre sfruttare in modo ottimale il sostegno e il valore aggiunto che una delegazione di polizia ospite può fornire nelle operazioni di polizia del paese organizzatore.

I membri della delegazione di polizia ospite devono essere informati sul piano operativo della polizia del paese organizzatore (in cui sono definiti fra l'altro l'approccio alla gestione della folla e i livelli di comportamento accettabile). Intervengono a pieno titolo nelle operazioni di polizia del paese organizzatore (e possono presenziare e partecipare alle riunioni informative preliminari e conclusive riguardanti una partita).

Per quanto concerne il regime linguistico, i necessari accordi sono conclusi preventivamente dai paesi interessati.

La polizia del paese organizzatore e la delegazione di polizia ospite terranno informato il rispettivo PNIC sugli sviluppi dell'intera operazione e gli trasmetteranno una relazione entro sette giorni dalla partita.

Saranno evitati i contatti tra i membri della delegazione di polizia ospite e i media, a meno che non siano stati presi accordi specifici con il capo della delegazione.

La delegazione di polizia ospite deve sempre assicurarsi che le sue attività non mettano inutilmente a repentaglio la sicurezza di altre persone ⁽¹⁾.

In caso di emergenza (ossia, in presenza di una minaccia immediata per la loro incolumità fisica) o se concordato per motivi tattici, gli operatori di polizia ospiti chiamati ad intervenire senza uniforme indosseranno i giubbotti luminosi identificativi di polizia ospite, descritti nell'appendice 3. Ogni operatore di polizia ospite porterà con sé questo tipo di giubbotto quando viaggia all'estero.

Le forze di polizia del paese organizzatore, in consultazione con gli organizzatori calcistici, si assicurano che la delegazione di polizia ospite disponga, al momento opportuno, dell'accesso allo stadio e di un titolo di accreditamento (non è richiesto il posto seduto) per consentirle di assolvere efficacemente le sue funzioni. Gli steward e gli altri operatori addetti alla sicurezza devono esserne informati nel corso di una riunione informativa prima della partita.

I paesi che ammettono per legge la possibilità di vietare l'espatrio ai tifosi «a rischio» devono adottare tutte le misure necessarie per provvedervi in maniera efficace e informare opportunamente il paese organizzatore. È necessario che ciascun paese adotti tutte le misure possibili per impedire che i propri cittadini possano prendere parte a turbative dell'ordine pubblico in un altro paese e/o ne siano gli istigatori.

La polizia del paese organizzatore deve fare in modo che siano disponibili interpreti per le lingue parlate dai tifosi in trasferta; in tal modo si evita alle delegazioni di polizia ospiti di doversi assumere tale incarico, a scapito dei loro compiti operativi veri e propri. Gli interpreti potrebbero facilitare inoltre la comunicazione tra la polizia del paese organizzatore e la delegazione di polizia ospite.

CAPITOLO 4

Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore

SEZIONE 1

Ruolo dell'organizzatore

Gli organizzatori di partite di calcio di rilevanza internazionale devono fare tutto il possibile per garantire la sicurezza e l'efficace gestione della folla allo stadio prima, durante e dopo la partita, al fine di rendere l'intervento della polizia quanto più efficace possibile.

⁽¹⁾ Cfr. gli articoli 21 e 22 della decisione di Prüm del Consiglio sulla responsabilità civile e penale.

Un approccio coordinato tra tutte le parti in causa è il presupposto di una strategia efficace per l'organizzazione di partite di calcio di rilevanza internazionale. Pertanto è fortemente raccomandata una stretta cooperazione tra organizzatori, partner privati interessati, pubbliche autorità e polizia.

Per limitare quanto più possibile i rischi legati alla sicurezza di persone e cose, è necessario che le autorità e/o la polizia stabiliscano requisiti minimi che gli organizzatori dovranno soddisfare per organizzare partite di calcio di rilevanza internazionale. Può essere usato a tal fine l'elenco di controllo del Consiglio d'Europa (v. capitolo 9).

SEZIONE 2

Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore

Gli organizzatori devono nominare una persona responsabile della sicurezza all'interno dello stadio (noto come «responsabile della sicurezza»). È importante che vi sia uno stretto collegamento tra la polizia e questa persona.

La polizia e l'organizzazione responsabile della sicurezza all'interno dello stadio devono collaborare su base complementare, fatti salvi le responsabilità, le competenze e i compiti specifici delle singole parti stabiliti dal diritto nazionale e/o previsti o precisati in un accordo scritto tra gli organizzatori e la polizia.

Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, tale accordo deve indicare quali compiti devono essere assolti dall'organizzatore e quali dalla polizia, insistendo in particolare sui ruoli rispettivi del responsabile della sicurezza e del comandante di polizia sul terreno nonché su quelli del personale addetto alla sicurezza e degli operatori di polizia.

Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, l'accordo deve inoltre indicare specificamente:

- gli addetti ai cordoni e alle perquisizioni prima dell'ingresso;
- le persone incaricate di adottare misure per monitorare e gestire i movimenti di folla e decidere l'apertura o la chiusura di cancelli o tornelli;
- quale assistenza sarà fornita dagli operatori di polizia al personale addetto alla sicurezza e/o viceversa nel prevenire disordini o nel frenare i fomentatori di disordini;
- le persone responsabili di decidere il rinvio dell'inizio di una partita e le relative circostanze (di norma l'organizzatore per motivi di sicurezza, la polizia in caso di reale o potenziale turbamento dell'ordine pubblico);
- le persone responsabili di decidere l'interruzione di una partita e le relative circostanze e le persone responsabili del collegamento con l'arbitro;
- le circostanze in cui la polizia dovrà assumere il controllo di tutto o di una parte dello stadio, le relative modalità e la procedura per la restituzione del controllo agli organizzatori;
- le persone responsabili di dirigere e sorvegliare l'evacuazione dello stadio e le relative circostanze;
- le persone responsabili di informare i servizi di soccorso nell'eventualità di un incidente che richieda o possa richiedere il loro intervento;
- le persone responsabili di avviare le procedure di emergenza poste in essere dall'organizzatore.

CAPITOLO 5

Cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto

Il presente capitolo va letto tenendo conto delle notevoli differenze esistenti tra la struttura e le competenze delle autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto degli Stati membri.

Una stretta cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di contrasto può essere estremamente giovevole in relazione sia a singole partite che a tornei.

Mentre il paese organizzatore ha la sovranità e la giurisdizione per trattare tutti i presunti reati connessi ad eventi, la polizia ed altre autorità negli Stati membri e gli organismi competenti dell'UE (ad esempio Eurojust) hanno anch'essi delle responsabilità nell'assistenza e nel sostegno alle autorità giudiziarie e alle agenzie di contrasto nel paese organizzatore.

È necessario che tutti gli Stati membri assicurino la possibilità di trattare in modo rapido ed appropriato i reati connessi ad eventi.

La polizia ed altre autorità del paese organizzatore devono informare le forze di polizia ed i tifosi in trasferta della legislazione e/o delle procedure penali, civili o amministrative interne pertinenti, nonché delle sanzioni massime per i più comuni reati connessi ad eventi calcistici.

Occorre utilizzare appieno gli accordi multilaterali esistenti in materia di assistenza giudiziaria reciproca per tutti gli incontri calcistici di rilevanza internazionale, se del caso, ed inoltre un paese organizzatore può convenire disposizioni bilaterali con qualsiasi altro paese ai fini di una maggiore assistenza giudiziaria reciproca prima, durante e dopo l'evento.

È compito del PNIC del paese o dei paesi che prestano assistenza di informare il PNIC del paese organizzatore:

- delle eventuali possibilità giuridiche (ad esempio provvedimenti di divieto/uscita in materia di calcio) di cui dispongono per impedire ai tifosi che possono rappresentare un rischio di assistere all'evento;
- delle possibilità eventualmente offerte, ai sensi della legislazione nazionale o internazionale, alla delegazione di polizia ospite e/o ad altre agenzie competenti (ad esempio procuratori di collegamento ospiti) nel quadro dell'accordo bilaterale tra i paesi interessati di raccogliere elementi di prova relativi a qualsiasi reato connesso ad eventi calcistici commesso da tifosi in trasferta;
- dei reati commessi nel paese organizzatore che possono essere perseguiti nel paese che presta assistenza (al ritorno dell'autore del reato).

Il paese organizzatore può eventualmente invitare altri paesi ad inviare procuratori/giudici di collegamento o altri organismi con poteri di azione penale ad assistere all'evento.

Si raccomanda all'autorità organizzatrice pertinente di fornire, conformemente alla legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati, alla delegazione di polizia e/o all'agenzia competente ospiti (ad esempio i procuratori di collegamento ospiti) informazioni sul casellario giudiziario o relazioni investigative o di polizia, ivi compresi gli archivi concernenti le persone arrestate, relativi ai propri cittadini.

In alternativa, il paese che presta assistenza potrebbe convenire di disporre su richiesta di un procuratore/giudice di collegamento o di un altro organismo dotato di poteri di azione penale, che possa recarsi nel paese organizzatore, ovvero designare un procuratore/giudice di collegamento o un altro organismo con poteri di azione penale a fini di collegamento con l'autorità organizzatrice.

Nell'ambito della legislazione nazionale, il PNIC o i PNIC che prestano assistenza si adopereranno per rispondere rapidamente alle richieste di ulteriori informazioni sulle persone arrestate, quali dettagli su condanne precedenti, ivi compresi reati connessi in occasione di eventi calcistici.

Tutti i costi relativi ai procuratori/giudici di collegamento o ad altri organi con poteri di azione penale inviati nel paese organizzatore devono essere oggetto di un accordo bilaterale.

Il paese organizzatore mette a disposizione dei procuratori/giudici di collegamento o di altri organi con poteri di azione penale ospiti i necessari mezzi di comunicazione ed altre strutture.

CAPITOLO 6

Cooperazione tra polizia e tifosi

Il collegamento tra la polizia e i gruppi di tifosi a livello nazionale e locale può avere un impatto significativo ai fini della riduzione dei rischi per la sicurezza di persone e cose in occasione incontri calcistici di rilevanza internazionale. Tale cooperazione può tuttavia essere compromessa qualora vi sia una percezione che i rappresentanti dei tifosi lavorano per conto della polizia e ad esempio comunicano dati personali.

Occorre che la polizia ed altre autorità del paese organizzatore tengano conto dei benefici potenziali associati ad iniziative condotte dai tifosi o ad essi correlate, quali le «Fan Embassies», i «Fan Projects» e gli agenti di collegamento/rappresentanti dei fan.

Le delegazioni di polizia ospiti ed i rappresentanti dei tifosi in trasferta possono contribuire ad assicurare che la polizia del paese organizzatore sia consapevole del carattere e della cultura dei tifosi in trasferta. Ciò deve essere tenuto in considerazione nel quadro del processo di valutazione del rischio dinamico condotto dalla polizia del paese organizzatore.

La cooperazione e la comunicazione continua tra la polizia e i gruppi di tifosi possono contribuire a fornire una base per un'atmosfera sicura e amichevole per tutti i tifosi e possono fornire un canale per la condivisione di informazioni importanti quali consigli di viaggio, itinerari di accesso agli stadi, la legislazione applicabile ed i livelli di comportamento accettabili. Ciò può includere anche la fornitura di punti di contatto e informazioni di facile accesso dove i tifosi possono rivolgere domande.

È stato dimostrato che l'adozione di questo approccio contribuisce alla promozione dell'autodisciplina tra i tifosi e facilita l'intervento rapido ed appropriato in caso di problemi o rischi emergenti in materia di sicurezza.

CAPITOLO 7

Strategia in materia di comunicazione e media

Strategia di comunicazione

Una strategia di comunicazione efficace e trasparente è parte integrante di un concetto positivo di sicurezza di persone e cose per gli incontri calcistici, le competizioni ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Occorre pertanto che le forze per il mantenimento dell'ordine pubblico del paese organizzatore collaborino strettamente con le agenzie governative e locali, le autorità calcistiche ed i relativi organizzatori, i media ed i gruppi di tifosi nella preparazione e realizzazione di una strategia di comunicazione globale e pluriagenzia.

Un'efficace strategia mediatica pluriagenzia è un aspetto cruciale di qualsiasi strategia di comunicazione, in termini di fornitura a tutte le parti, segnatamente ai tifosi in trasferta, informazioni importanti quali consigli di viaggio, itinerari di accesso agli stadi, legislazione applicabile e livelli di comportamento accettabili.

L'obiettivo centrale deve essere quello di sostenere un'immagine positiva dell'evento tra i tifosi locali e in trasferta, le comunità locali, l'opinione pubblica ed i singoli individui che contribuiscono alle operazioni di sicurezza. Ciò può contribuire a creare un'atmosfera di benvenuto per tutte le persone coinvolte e apportare un contributo fondamentale alla riduzione dei rischi per la sicurezza.

Strategia mediatica

È necessario che la strategia mediatica delle forze di polizia (e pluriagenzia in senso lato) punti almeno ai seguenti obiettivi:

- fornire informazioni in modo proattivo, aperto e trasparente;
- fornire informazioni sui preparativi in materia di sicurezza di persone e cose in modo rassicurante e positivo;
- comunicare l'intenzione delle forze di polizia di appoggiare le intenzioni legittime dei tifosi;
- chiarire quali tipi di comportamenti non saranno tollerati dalla polizia;

Occorre che la polizia collabori strettamente con le agenzie governative e locali, le autorità calcistiche ed i relativi organizzatori e, se del caso, i gruppi di tifosi, nel mettere a punto una strategia mediatica pluriagenzia che:

- promuova in modo proattivo un'immagine positiva dell'evento;
- assicuri chiarezza nella ripartizione delle responsabilità tra la polizia e le agenzie partner in termini di priorità nella comunicazione con i media sui vari aspetti relativi alla sicurezza di persone e cose nonché altri fattori;
- fornisca un contesto comune ed informazioni destinate a tutti i portavoce della polizia e delle agenzie partner (il materiale informativo dovrebbe essere aggiornato regolarmente in modo da tener conto dei temi e delle questioni ricorrenti dei rischi o eventi che si presentano);
- assicuri che informazioni fattuali siano regolarmente messe a disposizione dei media e/o su internet precedentemente, durante e dopo l'evento;

- offra la possibilità di riunioni informative periodiche per la stampa/i media;
- tenga conto delle esigenze/interessi di diverse categorie di giornalisti/media.

CAPITOLO 8

Riunione di esperti di calcio a livello di UE

Si raccomanda fortemente che ciascuna Presidenza tenga una riunione di esperti sui seguenti argomenti:

- le raccomandazioni citate nei capitoli da 1 a 7;
- nuove tendenze e sviluppi nel comportamento dei tifosi;
- collegamenti internazionali fra gruppi di tifosi;
- messa in comune di buone prassi di mantenimento dell'ordine pubblico;
- altri argomenti d'interesse.

La riunione di esperti di calcio a livello di UE può incaricare dei sottogruppi di esperti di esaminare problemi emergenti nel campo della sicurezza in relazione alle partite di calcio e di proporre raccomandazioni.

La Presidenza riferisce al Consiglio sui risultati della riunione. La relazione sostituisce il questionario annuale sul teppismo negli stadi richiesto dal documento 8356/01 ENFOPOL 40.

CAPITOLO 9

Elenco dei pertinenti documenti in materia di sicurezza alle partite di calcio

SEZIONE 1

Elenco dei documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'UE

1. Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive
2. Raccomandazione del Consiglio, del 1° dicembre 1994, sullo scambio informale di informazioni diretto con i PECO nel settore delle manifestazioni sportive internazionali (rete di corrispondenti)
3. Raccomandazione del Consiglio, del 1° dicembre 1994, sullo scambio di informazioni in caso di grandi manifestazioni e raduni (rete di corrispondenti)
4. Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo negli stadi (GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1)
5. Azione comune del 26 maggio 1997 in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1)
6. Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa (GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1)
7. Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio (GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1)
8. Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1)

9. Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1)
10. Risoluzione del Consiglio, del 17 novembre 2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale (GU C 281 del 22.11.2003, pag. 1)
11. Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pagg. 1-39)
12. Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pagg. 76-77)

SEZIONE 2

Elenco dei documenti precedentemente adottati dal comitato permanente della convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici (Consiglio d'Europa)

1. Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici
 2. Raccomandazione Rec (1999) 1 sull'attività di stewarding
 3. Raccomandazione Rec (1999) 2 sulla rimozione delle recinzioni negli stadi
 4. Raccomandazione Rec (2001) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione del razzismo, della xenofobia e dell'intolleranza razziale nello sport
 5. Raccomandazione Rec (1989) 1 su orientamenti per la vendita di biglietti e
 6. Raccomandazione Rec (2002) 1 su orientamenti per la vendita di biglietti in occasione di partite di calcio internazionali
 7. Raccomandazione Rec (2003) 1 sul ruolo delle misure socioeducative ai fini della prevenzione della violenza nello sport e manuale sulla prevenzione della violenza nello sport
 8. Raccomandazione Rec (2008) 1 sull'elenco delle misure che devono essere adottate dagli organizzatori di eventi sportivi professionali e dalle pubbliche autorità
 9. Raccomandazione Rec (2008) 2 sull'impiego degli steward ospiti
 10. Raccomandazione Rec (2008) 3 sull'uso di materiale pirotecnico in occasione di eventi sportivi
 11. Raccomandazione Rec (2009) 1 sull'uso dei punti di trasmissione pubblica in occasione di eventi sportivi di vasta portata
 12. Raccomandazione sui principi di ospitalità nell'organizzazione di eventi sportivi (non ancora ultimata).
-

*Appendice 1***Valutazione dinamica dei rischi & gestione della folla**

Tenendo conto:

- del documento 8241/05 ENFOPOL 40, concernente la valutazione dinamica dei rischi nel contesto delle partite internazionali di calcio;
- del documento 8243/05 ENFOPOL 41, concernente le operazioni tattiche di polizia per la gestione dell'ordine pubblico relativamente a partite internazionali di calcio;
- delle esperienze e delle conclusioni tratte dal campionato Euro 2004 e successivi tornei
- della valutazione della filosofia di mantenimento dell'ordine pubblico adottata durante il campionato Euro 2008, comunemente nota come approccio 3D (dialogo, de-escalation e determinazione),

si applichino le considerazioni seguenti alla valutazione del rischio per la sicurezza di persone e cose prima, durante e dopo l'evento.

Principi di base

Nella gestione efficace della folla, come intesa attualmente, emerge l'importanza dei seguenti fattori:

- trasmettere ai componenti della folla, la percezione di un mantenimento dell'ordine adeguato;
- evitare l'uso della forza contro la folla in generale quando il rischio per l'ordine pubblico è rappresentato solo da una minoranza,
- nel mantenimento dell'ordine pubblico, adottare un approccio tattico di «basso profilo» o «modulato» che aumenti la capacità della polizia di instaurare la comunicazione e il dialogo e di valutare dinamicamente i rischi.

Facilitazione

- l'approccio strategico deve essere improntato alla prevenzione, attraverso un intervento a basso impatto, e non alla repressione;
- è importante che in ogni fase di un'operazione la strategia e le tattiche della polizia tengano conto delle intenzioni legittime dei tifosi e le facilitino nella misura in cui sono pacifiche (ad esempio celebrazione dell'identità e della cultura, viaggi di andata e ritorno dal luogo dell'evento in condizioni di sicurezza);
- se occorre imporre limiti al comportamento dei tifosi è importante che la polizia comunichi loro i motivi del suo operato, precisando quali mezzi alternativi sta allestendo perché le intenzioni legittime possano realizzarsi.

Equilibrio

- negli eventi con presenza di folla i livelli di rischio per l'ordine pubblico possono mutare con rapidità;
- nel punto di interazione polizia-folla è importante che vi sia una proporzione equilibrata tra lo stile dello spiegamento della polizia e il livello, le cause e la natura del rischio;
- è importante che il mantenimento dell'ordine sia modulato e capace di modificarsi direttamente in risposta alla natura e ai livelli di rischio crescente e decrescente;
- in una situazione equilibrata sarà più probabile che la maggior parte della folla percepisca come adeguata l'azione della polizia e più improbabile che appoggi o si associ a coloro che ricercano il conflitto;
- per contribuire a ridurre la possibilità e la portata degli incidenti è di conseguenza fondamentale che le valutazioni dei rischi siano accurate e che le tattiche della polizia ne tengano sempre conto.

Differenziazione

- l'uso indiscriminato della forza, attraverso l'interazione con le dinamiche della folla, può facilitare un'escalation diffusa nei livelli di disordini;
- ogni decisione strategica e tattica sulla gestione della folla (ad esempio formazione, pianificazione, istruzioni e prassi) deve pertanto integrare la differenziazione tra i tifosi che costituiscono effettivamente un pericolo e gli altri;

- è inappropriato agire senza distinzione contro la folla in un determinato luogo, a meno che non ne sia evidente l'intenzione generalizzata di provocare disordini.

Dialogo

- importante è la comunicazione proattiva con i tifosi, che è ottenuta più facilmente da operatori di polizia con buone doti comunicative;
- l'obiettivo è creare un'atmosfera di benvenuto ed evitare le occasioni di conflitto;
- quest'approccio può tornare utile nella raccolta di informazioni di qualità elevata sulle intenzioni, le prospettive, le preoccupazioni e le sensibilità dei tifosi e altre informazioni sui rischi potenziali;
- inoltre permette alla polizia di comunicare preoccupazioni sul comportamento dei tifosi, rischi che questi possono correre e soluzioni di problemi che possono presentarsi.

Modelli di buone prassi

Prima dell'evento

La valutazione dei rischi deve considerare:

- la cultura sottostante del gruppo di tifosi da controllare (ad esempio comportamento caratteristico, motivazioni e intenzioni);
- i fattori che possono incidere sul rischio, ad esempio attività di altri gruppi (tifosi della squadra avversaria e/o comunità locali), sensibilità, antecedenti e qualsiasi altro elemento di particolare rilevanza (date, luoghi, tipi di azione, simbologia);
- le circostanze che possono incidere sul comportamento dei tifosi o dei gruppi considerati pericolosi per l'ordine pubblico, o sul rischio che questi pongono.

Occorre fissare il limite dei comportamenti accettabili e comunicarli con urgenza alle organizzazioni di tifosi. Vagliare l'opportunità di incoraggiare i tifosi a riunirsi in ambiente sicuro/controllato (ad esempio una zona loro riservata).

In base a queste informazioni e intelligence sull'evento specifico sarà possibile prevedere e distinguere gli eventi a rischio normale da quelli che rappresentano un rischio maggiore per l'ordine pubblico.

È importante distinguere chiaramente tra i rischi di tipi specifici di incidenti, quali problemi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, criminalità legata a eventi di massa e al terrorismo.

Contatto iniziale

Il livello di rischio per l'ordine pubblico non è determinato, bensì altamente dinamico; può quindi aumentare o diminuire con rapidità secondo le circostanze. Occorre pertanto monitorarlo e valutarlo in modo accurato e costante.

A tal fine:

- la polizia dovrà avviare un'azione interpersonale decisa e positiva con i tifosi (atteggiamento non aggressivo, sorridente, spiegamento a coppie o in piccoli gruppi in uniforme ordinaria, disseminati tra la folla, consentendo alle richieste di scattare fotografie, ecc.);
- se la lingua non rappresenta un ostacolo, gli operatori di polizia devono tentare di comunicare con i tifosi per raccogliere informazioni sulla loro condotta, le loro intenzioni, preoccupazioni e sensibilità e ogni altro elemento pertinente al loro comportamento;
- le unità di intervento (ad esempio le squadre antisommossa con equipaggiamento protettivo, veicoli blindati, ecc.) dovrebbero essere tenute in luoghi defilati a meno che la situazione non richieda un'azione più energica.

Questa impostazione aiuterà la polizia del paese organizzatore a raccogliere informazioni e sarà utile alle decisioni di comando in ordine allo spiegamento tattico basandosi su una valutazione continua de rischi.

Rischio crescente

Se si determinano circostanze a rischio è importante:

- informare coloro che costituiscono un rischio che con il loro comportamento possono provocare l'intervento della polizia;

- in caso di incidenti che coinvolgono i tifosi in trasferta, la convalida da parte della delegazione della polizia ospite delle valutazioni della polizia del paese organizzatore.

Se le misure suddette non risolvono la situazione può rendersi necessario l'uso della forza. In questa fase lo spiegamento di polizia deve mirare a ridurre al minimo il rischio; è quindi essenziale che l'intervento non faccia aumentare la tensione (ad esempio l'uso indiscriminato della forza). Se si individuano fattori che possono far aumentare il rischio:


- è fondamentale comunicare con chiarezza alle squadre di intervento dispiegate le informazioni sulle persone che costituiscono un rischio e la natura di quest'ultimo, affinché l'uso della forza sia adeguatamente mirato;
- permettere alle persone che non rappresentano alcun rischio di allontanarsi e/o concedere loro un po' di tempo per imporre l'autodisciplina.

De-escalation

- Dopo che l'incidente è stato risolto il mantenimento dell'ordine pubblico deve tornare al livello normale.

Dopo l'evento

- condurre una riunione d'informazione completa e registrare con il PNIC gli elementi pertinenti (ad esempio qualità delle informazioni ricevute prima e durante l'evento, comportamento e gestione dei tifosi, tattiche della polizia e applicazione dei livelli di tolleranza).



Appendice 2

Calendario per la richiesta di prodotti e servizi Europol ⁽¹⁾

	Richiesta ufficiale a Europol
Valutazione generale iniziale della minaccia di criminalità organizzata connessa all'evento (VGM)	D ⁽¹⁾ -12 mesi
Valutazione generale iniziale della minaccia di terrorismo connessa all'evento (VGMT)	D-12 mesi
Aggiornamento dell'VGM e dell'VGMT	D-6 mesi
Valutazione(i) della minaccia specifica (settore di reati)	D-6 mesi
Sostegno analitico operativo nel quadro degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol esistenti	D-4 mesi
Corso di formazione in analisi strategica	D-8 mesi
Corso di formazione in analisi operativa	D-8 mesi
Corsi di formazione speciali (per settore di reati)	D-6 mesi
Ufficiale di collegamento Europol in loco	D-12 mesi

⁽¹⁾ Data d'avvio dell'evento.

⁽¹⁾ Sostegno dell'Europol agli Stati membri — Grandi manifestazioni sportive internazionali (numero fascicolo Europol 2570-50r1).

Appendice 3

Specifiche e modello di giubbotti identificativi della polizia

Giubbotto senza maniche da infilare (dalla testa)

Colore: BLU NATO;

Codice colore: Pantone 279C

Segni identificativi

Parola unica: POLICE (solo in inglese) all'interno di un riquadro - posta al centro del giubbotto, lati anteriore e posteriore.

Lettere e riquadro della parola POLICE: fondo blu Nato.

Tanto le lettere quanto il riquadro sono di colore argento luminescente.

Misure del riquadro = 25 cm × 9 cm

Lettere della parola POLICE: Larghezza = 1,3 cm per lettera
Altezza = 7,5 cm

Lato anteriore del giubbotto:

Torace sinistro (sopra il riquadro POLICE): bandiera nazionale di 10 cm × 7 cm - ricamata / cucita o in custodia di plastica.

Torace destro (sopra il riquadro POLICE): simbolo dell'UE di 8 cm × 8 cm


Sotto il riquadro POLICE il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto:

bandiera nazionale sopra il riquadro POLICE: 10 cm × 7 cm.

Sotto il riquadro POLICE il lato posteriore del giubbotto reca di colore argento luminescente larga 5 cm.


I giubbotti devono poter essere allacciati tramite velcro o automatici su entrambi i lati.



Codice colore : blu NATO

Pantone: 279C

Appendice 4

Categorizzazione dei tifosi di calcio**Definizione del tifoso «a rischio»**

Una persona, nota o ignota, che si ritiene possa costituire un rischio per l'ordine pubblico o avere un comportamento antisociale, intenzionalmente o spontaneamente, durante un evento calcistico o in relazione ad esso (v.: valutazione dinamica dei rischi).

Definizione del tifoso «non a rischio»

Una persona, nota o ignota, che si ritiene non costituisca un rischio per dare origine o partecipare, intenzionalmente o spontaneamente, a violenze o disordini durante un evento calcistico o in relazione ad esso.

ELENCO DI CONTROLLO PER IL TIFOSO A RISCHIO

Elementi	Commenti a sostegno
ORDINE PUBBLICO	
Rivalità storica tra club	
Probabile violenza	
Comportamento razzista	
Tifosi in trasferta probabilmente fra quelli di casa	
Invasione di campo	
Problemi connessi all'alcol	
Uso di armi	
Conoscenza delle tattiche di polizia	
Altro	
PUBBLICA SICUREZZA	
Minaccia terroristica	
Tensione politica / striscioni politici	
Probabile uso di bengala / fuochi artificiali	
Tifosi in trasferta senza biglietto	
Bagarinaggio	
Altro	
ATTIVITÀ CRIMINALE	
Falsificazione di biglietti	
Vendita / uso di droghe illegali	
Altro	

III

(Atti preparatori)

INIZIATIVE DEGLI STATI MEMBRI

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa all'ordine europeo di indagine penale

(2010/C 165/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

(3) La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio⁽¹⁾, rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.

(4) La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali⁽²⁾, è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco in tale ambito. Tuttavia, il mandato europeo di ricerca delle prove è applicabile solo a prove già esistenti e copre pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. Per via del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti sono libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che restano in ogni caso applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove.

(5) In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentato e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

⁽¹⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

- (6) Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.
- (7) Tale nuova impostazione muove da un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI viene emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò vale anche per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.
- (8) L'OEI ha una portata orizzontale e pertanto si applica a quasi tutti gli atti d'indagine. Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente, come l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra, nonché alcune forme specifiche di intercettazione di telecomunicazioni, per esempio l'intercettazione con trasmissione immediata e l'intercettazione di telecomunicazioni satellitari. Gli strumenti esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi a questi tipi di provvedimenti.
- (9) La presente direttiva non si applica alle osservazioni transfrontaliere di cui all'articolo 40 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen⁽¹⁾.
- (10) L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine interessata, a quali atti ricorrere. Tuttavia, l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ad un diverso tipo di atto qualora l'atto richiesto non sia previsto o non sia disponibile a norma della sua legislazione nazionale o qualora il diverso tipo di atto consenta di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.
- (11) Per quanto possibile e fermi restando i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione all'OEI secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Tale possibilità non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.
- (12) Per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbero limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o di eseguire l'OEI nonché i motivi di rinvio della sua esecuzione.
- (13) È necessario stabilire limitazioni temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervengano in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.
- (14) L'OEI offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti d'indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie o le consegne controllate, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere incluse nell'OEI. Gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato sono coperti dall'OEI, ma è opportuno che all'autorità di esecuzione sia concessa flessibilità con riguardo a tali atti in considerazione delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (15) La presente direttiva sostituisce le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI nonché i vari strumenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'acquisizione di prove da utilizzare nei procedimenti penali.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo VI. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua religione, del suo orientamento sessuale, della sua cittadinanza, della sua lingua o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

(18) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.]

(19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

Articolo 1

Definizione dell'ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione

1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente di uno Stato membro («Stato di emissione») affinché siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici in un altro Stato membro («Stato di esecuzione») ai fini dell'acquisizione di prove nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri danno esecuzione all'OEI in base al principio del reciproco riconoscimento e in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

3. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti, in materia, alle autorità giudiziarie. Parimenti, la presente direttiva non ha l'effetto di obbligare gli Stati membri ad adottare misure che confliggano con le rispettive norme costituzionali relative alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «autorità di emissione»:

i) un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii) qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in base alla legislazione nazionale,

b) «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere o a eseguire un OEI conformemente alla presente direttiva. L'autorità di esecuzione è un'autorità competente a compiere l'atto d'indagine indicato nell'OEI in un caso nazionale analogo.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell'OEI

1. L'OEI comprende qualsiasi atto d'indagine, tranne i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

2. L'OEI non comprende i seguenti provvedimenti:

a) l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («la convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

- b) l'intercettazione e la trasmissione immediata di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, e
- c) l'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della convenzione, laddove riguardino le situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 20 di tale convenzione.

Articolo 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

L'OEI può essere emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
- b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale;
- c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale, e
- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 5

Contenuto e forma dell'OEI

1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è compilato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.
2. Ciascuno Stato membro indica la lingue o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in

aggiunta alla lingue o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando lo Stato in questione è lo Stato di esecuzione.

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 6

Trasmissione dell'OEI

1. L'OEI è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale è effettuata direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

2. Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.

3. Se l'autorità di emissione lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

4. Qualora non sia nota l'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

5. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.

6. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

*Articolo 7***OEI collegato a un OEI precedente**

1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI conformemente al modulo che figura nell'allegato A.

2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, durante la sua presenza in detto Stato l'autorità di emissione può indirizzare, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), un OEI che integra l'OEI precedente direttamente all'autorità di esecuzione.

*CAPO III***PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE***Articolo 8***Riconoscimento ed esecuzione**

1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI trasmesso conformemente all'articolo 6 senza imporre ulteriori formalità e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 10 ovvero uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 14.

2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione ottempera a questa richiesta a condizione che tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

4. Le autorità di emissione e di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

*Articolo 9***Ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine**

1. L'autorità di esecuzione può decidere di ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI se:

- a) l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione;
- b) l'atto d'indagine indicato nell'OEI è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione ma il ricorso al medesimo è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI, o
- c) l'atto d'indagine scelto dall'autorità di esecuzione consente di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.

2. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa prima l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare l'OEI.

*Articolo 10***Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione**

1. Il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI possono essere rifiutati nello Stato di esecuzione qualora:

- a) la legislazione dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI;
- b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;
- c) nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non siano disponibili altri atti d'indagine che consentano di ottenere un risultato analogo, o
- d) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto in questione non sia autorizzato in un caso nazionale analogo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

*Articolo 11***Termini di riconoscimento o di esecuzione**

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.

2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo ovvero se l'autorità di emissione ha precisato nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto tale esigenza.

3. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.

4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 14 o le prove di cui all'atto d'indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto d'indagine senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro novanta giorni dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 3.

5. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 3, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.

6. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e si consulta con l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto.

Articolo 12

Trasferimento delle prove

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

2. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.

Articolo 13

Mezzi di impugnazione

Le parti interessate dispongono dei mezzi d'impugnazione previsti dalla legislazione nazionale. Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugnate soltanto mediante un'azione dinanzi a un giudice dello Stato di emissione.

Articolo 14

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione se:

- a) l'esecuzione può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; o
- b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 15

Obbligo di informazione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceva un OEI ne accusa ricevuta, senza indugio e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, tale obbligo incombe sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceva l'OEI tramite l'autorità centrale. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione:

a) immediatamente e con qualsiasi mezzo se:

- i) è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo figurante nell'allegato è incompleto o manifestamente inesatto;

- ii) durante l'esecuzione dell'OEI, l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti d'indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;
- iii) l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità all'articolo 8.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta;

- b) senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:
 - i) dell'eventuale decisione presa conformemente all'articolo 10, paragrafo 1,
 - ii) del rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

Articolo 16

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza sul territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

Articolo 17

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, funzionari dello Stato di emissione sono presenti sul territorio dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della loro missione, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione.
2. Lo Stato membro sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti ad un altro Stato membro.

Articolo 18

Riservatezza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le autorità di emissione e di esecuzione tengano debito conto, nell'esecuzione di un OEI, della riservatezza dell'indagine.
2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente alla sua legislazione nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto d'indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza indugio l'autorità di emissione.
3. L'autorità di emissione assicura, conformemente alla sua legislazione nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, la riservatezza delle prove o informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 23, 24 e 25 o che è in corso un'indagine.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI D'INDAGINE

Articolo 19

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione, ai fini di un'indagine, di persone detenute

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.
2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:
 - a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o
 - b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

3. Nei casi ai sensi del paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.

4. Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ricondotta nel territorio dello Stato di esecuzione sono concordati tra gli Stati membri interessati.

5. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro attraverso il quale è richiesto il transito, a meno che lo Stato membro di esecuzione non ne richieda la liberazione.

6. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

7. La persona trasferita non è perseguita, messa in stato di detenzione o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.

8. L'immunità di cui al paragrafo 7 cessa qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per quindici giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, sia rimasta nel territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo lasciato.

9. I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 20

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione, ai fini di un'indagine, di persone detenute

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto d'indagine che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.

2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

- a) il trasferimento richiede il consenso dell'interessato e tale consenso non è stato ottenuto; o
- b) le autorità di emissione e di esecuzione non sono in grado di raggiungere un accordo sulle modalità del trasferimento temporaneo.

3. Se il trasferimento richiede il consenso dell'interessato, all'autorità di esecuzione è fornita senza indugio una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4. Ciascuno Stato membro può indicare, prima di dare esecuzione all'OEI, che il consenso di cui al paragrafo 3 è richiesto a talune condizioni indicate nella notifica.

5. I paragrafi da 3 a 8 dell'articolo 19 si applicano, *mutatis mutandis*, al trasferimento temporaneo ai sensi del presente articolo.

6. I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione. Ciò non comprende i costi legati alla detenzione dell'interessato nello Stato di esecuzione.

Articolo 21

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza a norma dei paragrafi da 2 a 9.

2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

- a) il ricorso alla videoconferenza è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione; o
- b) lo Stato di esecuzione non dispone dei mezzi tecnici per la videoconferenza.

3. Se lo Stato di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per la videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.

4. L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, *mutatis mutandis*, ai casi di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. L'OEI emesso ai fini di un'audizione mediante videoconferenza deve indicare il motivo per cui non è opportuno o possibile che il testimone o il perito compaia personalmente, la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione.

6. In caso di audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
- b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione, o sotto la sua direzione, secondo la propria legislazione interna;
- d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;
- e) la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione.

7. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.

8. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato di esecuzione, retribuire gli interpreti forniti dal medesimo, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato di esecuzione sono rimborsati dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.

9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora i testimoni o periti ascoltati nel proprio territorio

in base al presente articolo rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarino il falso, si applichi la legislazione nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

10. Un OEI può essere emesso anche ai fini dell'audizione di un imputato mediante videoconferenza. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 1 a 9. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

- a) l'imputato nega il proprio consenso; o
- b) l'esecuzione di tale atto è contraria alla legislazione dello Stato di esecuzione.

Articolo 22

Audizione mediante teleconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma dei paragrafi da 2 a 4.

2. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

- a) il ricorso alla teleconferenza è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione; o
- b) il testimone o il perito non acconsente a che l'audizione abbia luogo secondo tale metodo.

3. L'OEI emesso per un'audizione mediante teleconferenza deve indicare la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione nonché la disponibilità del testimone o del perito a partecipare ad un'audizione mediante teleconferenza.

4. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:

- a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;

- b) provvedere all'identificazione del testimone o perito; e
- c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante teleconferenza.

Lo Stato di esecuzione può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 6 e 9. Salvo diverso accordo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 8.

Articolo 23

Informazioni relative a conti bancari

1. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione.

2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Se ne è fatta richiesta nell'OEI e purché possano essere fornite entro un termine ragionevole, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento è titolare di una procura.

4. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

5. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione di un OEI ai sensi del paragrafo 1 può essere rifiutata se il reato interessato non è:

- a) un reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato di emissione e a due anni nello Stato di esecuzione;
- b) uno dei reati di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) («la decisione Europol») ⁽¹⁾; o

- c) nel caso in cui non sia contemplato dalla decisione Europol, uno dei reati citati nella convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽²⁾, nel protocollo del 1996 a tale convenzione ⁽³⁾ o nel secondo protocollo del 1997 a tale convenzione ⁽⁴⁾.

6. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'indagine relativa al reato e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Nell'OEI comunica, inoltre, qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.

Articolo 24

Informazioni relative a operazioni bancarie

1. Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specificati e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

4. Lo Stato di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili all'indagine relativa al reato.

Articolo 25

Controllo sulle operazioni bancarie

1. Un OEI può essere emesso per esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie effettuate su uno o più conti ivi indicati.

2. Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili all'indagine relativa al reato.

4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

Articolo 26

Consegne controllate

1. Un OEI può essere emesso per effettuare una consegna controllata nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. Il diritto di azione, direzione e controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Articolo 27

Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

1. Qualora l'OEI sia emesso ai fini del compimento di atti, compresi gli atti di cui agli articoli 25 e 26, che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, la sua esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, se il compimento degli atti in questione non è ammesso in un caso nazionale analogo.
2. L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, *mutatis mutandis*, ai casi di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità di esecuzione può subordinare l'esecuzione di un OEI ai sensi del paragrafo 1 ad un accordo sulla ripartizione dei costi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Notifiche

1. Entro ... (*), ogni Stato membro notifica alla Commissione:
 - a) l'autorità o le autorità che, in base al rispettivo ordinamento giuridico interno, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;
 - b) le lingue che possono essere utilizzate per l'OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
 - c) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 2. Tali in-

formazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato membro di emissione;

- d) l'obbligo del consenso dell'interessato al trasferimento nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 20, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione mette le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea. Quest'ultima rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea ⁽¹⁾.

Articolo 29

Relazioni con altri accordi e intese

1. Fatte salve la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 30, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal ... (*), le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:

— Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, relativi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001 e accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

— Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, del 19 giugno 1990;

— Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE, del 29 maggio 2000, e relativo protocollo del 16 ottobre 2001.

2. La decisione quadro 2008/978/GAI è abrogata. La presente direttiva si applica tra gli Stati membri al sequestro probatorio in sostituzione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI.

3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il ... (*), laddove i medesimi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

4. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il ... (*), laddove i medesimi consentano di approfondire o estendere le disposizioni della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.

5. Entro ... (**), gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4.

6. Se ritiene che un accordo o un'intesa bilaterale o multilaterale di cui abbia ricevuto notifica non sia conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a denunciare, modificare o astenersi dal concludere l'accordo o l'intesa in questione.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima del ... (***) continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute prima del ... (***) sono altresì disciplinate da quest'ultima.

2. L'articolo 7, paragrafo 1, si applica, *mutatis mutandis*, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (***)

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Entro il ... (***), gli Stati membri trasmettono al segretario generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

4. Entro il ... (****), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 32

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a, ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

...

...

(*) La data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(***) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(****) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO A

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti d'indagine indicati in appresso e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.

A) ATTO D'INDAGINE DA COMPIERE**1. Descrizione dell'atto o degli atti d'indagine di cui si chiede il compimento:**

.....

.....

.....

.....

2. Se l'atto o gli atti d'indagine riguardano uno o più degli atti d'indagine specifici elencati in appresso, si prega di indicarlo barrando la casella o le caselle pertinenti:

- Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione, ai fini di un'indagine, di persone detenute
- Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione, ai fini di un'indagine, di persone detenute
- Audizione mediante videoconferenza
- Audizione mediante teleconferenza
- Informazioni relative a conti bancari
- Informazioni relative a operazioni bancarie
- Controllo sulle operazioni bancarie
- Consegne controllate
- Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

3. Se del caso, luogo dell'esecuzione (se sconosciuto, ultimo luogo noto):

.....

.....

.....

.....

B) IDENTITÀ DEGLI INTERESSATI

Informazioni relative all'identità delle persone i) fisiche o ii) giuridiche contro le quali si svolge/può svolgersi il procedimento:

i) In caso di persone fisiche

Cognome:

Nome(i):

Eventuale cognome da nubile:

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):
.....

Lingua(e) che l'interessato comprende (se noto):
.....

ii) In caso di persone giuridiche

Nome:

Forma giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:
.....

Sede statutaria (se disponibile):

Numero di registrazione (se disponibile):

Indirizzo della persona giuridica:

C) AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE HA EMESSO L'OEI

Denominazione ufficiale:
.....

Nome del rappresentante:
.....

Funzione (titolo/grado):
.....

Numero di riferimento del fascicolo:
.....

Indirizzo:
.....
.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
.....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
.....

Indirizzo di posta elettronica:
.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:
.....

Estremi della persona o delle persone da contattare per ottenere, ove necessarie, informazioni supplementari sull'esecuzione dell'OEI o per stabilire le necessarie modalità pratiche per il trasferimento delle prove:
.....

D) COLLEGAMENTO CON UN EVENTUALE OEI PRECEDENTE

Se del caso, indicare se il presente OEI integra un precedente OEI e, in tal caso, fornire informazioni utili ad individuare il precedente OEI (data di emissione di tale OEI, autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibili, data di trasmissione dell'OEI e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione).

.....
.....
.....
.....

E) TIPO DI PROCEDIMENTO PER IL QUALE L'OEI È STATO EMESSO

Tipo di procedimento per il quale l'OEI è stato emesso [barrare la casella corrispondente]:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; o
- b) procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale; o
- c) procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale.

F) MOTIVI DELL'EMISSIONE DELL'OEI

1. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati alla base dell'emissione dell'OEI sono stati commessi, compresi la data e il luogo, per quanto a conoscenza dell'autorità di emissione:

.....
.....
.....
.....

2. Natura e qualificazione giuridica del reato (o dei reati) di cui all'OEI e disposizioni di legge applicabili:

.....
.....
.....
.....

G) ESECUZIONE DELL'OEI

1. I termini di esecuzione dell'OEI sono stabiliti nella direttiva XXX/.../GAI. Tuttavia, se necessario, indicare un termine più breve e il relativo motivo barrando la casella pertinente:

Termine più breve o termine specifico: (gg/mm/aaaa)

Motivi:

termini procedurali

gravità del reato

altre circostanze particolarmente urgenti (si prega di specificare):

.....

H) MODALITÀ SPECIFICHE DI ESECUZIONE

1. **Barrare e completare, se del caso:**

L'autorità di esecuzione deve attenersi alle seguenti formalità e procedure ⁽¹⁾

.....

2. **Barrare e completare, se del caso:**

Si chiede che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione ⁽²⁾.

Denominazione ufficiale dell'autorità o delle autorità summenzionate:

.....

Estremi:

I) DISPOSIZIONI FINALI E FIRMA

1. **Altre eventuali informazioni pertinenti:**

.....

2. **Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza delle informazioni contenute nell'OEI:**

.....

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

⁽¹⁾ Si presume che l'autorità di esecuzione si attenga alle formalità e procedure indicate dall'autorità di emissione salvo qualora esse siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

⁽²⁾ Tale possibilità non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.

ALLEGATO B

CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo dev'essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

A) OEI INTERESSATO

Autorità giudiziaria che ha emesso l'OEI:

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

.....

Data di emissione:

.....

Data di ricezione:

.....

B) AUTORITÀ CHE HA RICEVUTO L'OEI ⁽¹⁾

Denominazione ufficiale dell'autorità competente:

.....

Nome del rappresentante:

.....

Funzione (titolo/grado):

.....

Indirizzo:

.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

.....

⁽¹⁾ Questa parte deve essere compilata da ciascuna autorità che abbia ricevuto l'OEI. Tale obbligo incombe all'autorità competente a riconoscere ed eseguire l'OEI e, se del caso, all'autorità centrale o all'autorità che ha trasmesso l'OEI all'autorità competente.

C) (SE DEL CASO) AUTORITÀ COMPETENTE ALLA QUALE L'OEI È TRASMESSO DALL'AUTORITÀ DI CUI ALLA LETTERA B)

Denominazione ufficiale dell'autorità:

.....

Nome del rappresentante:

.....

Funzione (titolo/grado):

.....

Indirizzo:

.....

.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Data di trasmissione:

.....

D) FIRMA E DATA

Firma:

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT